

24 FEBBRAIO 2021

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018;

e

L'Ente Azienda Sanitaria Locale V.C.O. con sede in Omegna P.IVA e C.F.00634882233, in persona del Dott.ssa Chiara Serpieri nata a Napoli il 19/07/1959, in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato "Ente";

1. Oggetto dell'accordo

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa del medico specializzando Dott. Marco LANDRINO presso la U.O. Ortopedia e Traumatologia

2. Premesse

La Struttura ospitante dichiara:

- di essere:
 - una struttura pubblica
 - di far parte della rete formativa di altro Ateneo e/o di non aver saturato il proprio potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura.

3. Dati medico specializzando

Cognome e nome LANDRINO MARCO

Codice fiscale LNDMRC92L27B041U

Data e luogo di nascita Borgosesia (VC) 27.07.1992

Residenza Corso C. Alfieri 7 - 13868 Sostegno (BI)

Tel 334-2143862 Email m.landrino@gmail.com

Iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

4. Modalità svolgimento tirocinio

Periodo di svolgimento dal 01/02/2021 al 01/06/2021 (prorogabile per due mesi)

U.O. Ortopedia e Traumatologia - responsabile dell'U.O. Dott. Alberto Uderzo

Tutor di riferimento struttura ospitante Dott. Alberto Uderzo

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio

Partecipazione all'attività clinico-chirurgica in sala operatoria, nei reparti di degenza e negli ambulatori, con interventi diagnostico-terapeutici svolti sotto la supervisione del personale medico strutturato, con particolare riguardo alle patologie di carattere traumatologico.

5. Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica stipula all'atto dell'iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione

6. Copertura assicurativa

La struttura di sede per la formazione dei medici specializzandi dell'Università del Piemonte Orientale, l'AOU Maggiore della Carità di Novara, garantisce la copertura assicurativa per l'attività formativa svolta dai medici specializzandi presso strutture diverse, tramite il Programma assicurativo regionale RCT/O – Polizza SHAM – contratto n. 160833 limitatamente alle prestazioni e/o condotte direttamente imputabili al medico specializzando. Ne consegue che l'assicuratore non risponderà dei danni casualmente connessi alla responsabilità della struttura ospitante e, più in particolare, connessi all'organizzazione e allo stato della struttura ospitante, nonché ai mezzi e alle tecnologie utilizzate da quest'ultima per il raggiungimento del proprio fine istituzionale. La predetta copertura non si estende, tuttavia, alle ipotesi di responsabilità civile derivante da dolo o colpa grave. La Struttura di sede garantisce inoltre l'assicurazione infortuni INAIL, previa comunicazione di inizio attività fuori sede.

7. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e da quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente sono

tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività

8. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le stesse mansioni.

In particolare l'Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Alla struttura di sede, competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

9. Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella del tirocinio.

10. Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Novara, 21 gennaio 2012

Firma e timbro del Direttore della Scuola

.....
Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante